

Dott.ssa T. Vai  
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di  
Lavoro - ASL Milano

---

**La sorveglianza sanitaria:  
cosa dice la norma, cosa succede nella  
applicazione concreta.**

**Assemblea Regionale RLS FILCAMS  
Milano 13 aprile 2010**

## Articolo 2 – Definizioni

---

- «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati **alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori**, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Cioè non è un “pacchetto” standard

---

## Articolo 15 - Misure generali di tutela

---

- 1. n) il **controllo sanitario** dei lavoratori;
- 1. m) **l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio** per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro **non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.**

Le misure generali sono i principi di riferimento per tutto quanto segue

---

## Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

---

Una parte della gestione della sorveglianza sanitaria è affidata anche al datore di lavoro/dirigente

1. g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;  
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
  - 1. n) *consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*  
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
  - 1. bb) *vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*  
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)
- 

## Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

---

- 2. i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.  
(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
-

## Articolo 25 - Obblighi del medico competente

---

1. Il medico competente:

- a) collabora alla **valutazione dei rischi**, (*arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro*) **anche ai fini della programmazione, della sorveglianza sanitaria**, alla predisposizione della attuazione delle **misure per la tutela** della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
- b) programma ed effettua la **sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici (*arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro*)
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una **cartella sanitaria e di rischio** per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. (*Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro*)
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, **copia della cartella sanitaria e di rischio**, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; (*Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro*)
- g) fornisce **informazioni ai lavoratori** sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti (...) Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe **ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**; (*arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro*)
- h) **informa ogni lavoratore interessato** dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, **gli rilascia copia** della documentazione sanitaria; (*Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro*)
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, (...) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, **i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria** effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; (*Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro*)
- l) **visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno** (*Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro*)

---

## Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

---

- 1-bis. La valutazione dello **stress lavoro-correlato** di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal **1° agosto 2010**.

(Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro: C 8 m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

La valutazione dei rischi e la identificazione delle esposizioni per le diverse mansioni è la

base sia per le azioni preventive che risarcitorie

- 2 f) l'individuazione delle **mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a **rischi specifici** che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

---

## Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

---

- 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con (...) il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. (Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400)
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate **previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**.
- 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente **rielaborata** rispetto .... a seguito di infortuni significativi o quando **i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità**. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle **modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali**;

---

## Articolo 35 - Riunione periodica

---

- 2. Nel corso della riunione **il datore di lavoro** sottopone all'esame dei partecipanti:
  - b) **l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria**;  
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600)
- 1. 5. Della riunione deve essere redatto un **verbale** che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.  
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro – dirigente)

---

## Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

---

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei **casi previsti dalla normativa** vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora **il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi**;
- 2. La sorveglianza sanitaria comprende:
  - a) visita medica **preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato (idoneità alla mansione specifica);

- b) visita medica **periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori (idoneità alla mansione specifica).

Periodicità: prevista dalla normativa o una volta l'anno.

- c) visita medica **su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta (idoneità alla mansione specifica);
- d) visita medica in occasione del **cambio della mansione** (idoneità alla mansione specifica);
- e) visita medica alla **cessazione** del rapporto di lavoro;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di **assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta** giorni continuativi (idoneità alla mansione).
- 4. Le visite mediche di cui al comma 2, **a cura e spese del datore di lavoro**, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Cioè l'organizzazione ed i costi, compresi quelli del tempo dedicato, sono a carico dell'impresa.

- 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla **cartella sanitaria e di rischio** (...) secondo i requisiti minimi contenuti nell' **ALLEGATO 3° del D.Lg. n. 81/2008** e predisposta su formato cartaceo o informatizzato  
(*sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente*)
- 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
  - a) **idoneità**;
  - b) **idoneità parziale**, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  - c) **inidoneità temporanea**;
  - d) **inidoneità permanente**.
- 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando **copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro**.  
(*sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente*)
- 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
- 9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso **ricorso, entro trenta giorni** dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

(il datore di lavoro può richiedere per i lavoratori non assoggettati a sorveglianza sanitaria la verifica dell'idoneità a medici del lavoro pubblici a norma dell'art. 5 legge 300 – Statuto dei lavoratori)

## Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

---

- c) è consultato sulla **designazione (...) del medico competente**;
- e) riceve le **informazioni e la documentazione aziendale** inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, (...) agli **infortuni ed alle malattie professionali**;

Vedi anche “art. 35 riunione periodica” dove è prevista anche l’informazione sui risultati della sorveglianza sanitaria e loro significato

---